

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 37

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

(BURC n. 126 del 30 dicembre 2020)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 8/1995)

1. All'articolo 1 della [legge regionale 30 marzo 1995, n. 8](#) (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";
 - b) al comma 1-bis, le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017", e le parole "30 novembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020";
 - c) al comma 1-ter le parole "1 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2021".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 8/1995)

1. All'articolo 2 della [l.r. n. 8/1995](#), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a), del comma 1, le parole "canone oggettivo" sono sostituite dalle seguenti: "canone soggettivo";
 - b) al comma 1-bis, le parole "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni", le parole "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento", e le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento".

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.